

RUNNER'S CLUB BELLINZONA STATUTO

NOME E SCOPO

- Art. 1 Runner's Club Bellinzona (denominato in seguito RCB) è un'associazione apartitica e aconfessionale ai sensi degli Art. 60 e seguenti del CCS.
- Art. 2 RCB tende a promuovere la corsa a piedi per ogni età e grado di capacità.

SOCI

- Art. 3
- È considerato Socio attivo colui che ha sottoscritto la dichiarazione d'adesione con la quale si impegna a pagare la tassa sociale e a rispettare il presente statuto. In caso di partecipazione a gare podistiche, egli rappresenta per l'intera stagione RCB.
 - È considerato Socio sostenitore colui che versa un contributo alla Società di almeno franchi 30.- all'anno.
 - È considerato Socio onorario colui che è stato proclamato tale dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato.
 - Fino al compimento dei diciotto anni, il Socio è esente dal pagamento della tassa sociale.
 - Ha diritto di voto e di eleggibilità il Socio che ha compiuto i diciotto anni.
- Art. 4 L'adesione dei Soci può avvenire in qualsiasi momento.

TASSA SOCIALE

- Art. 5 L'appartenenza a RCB implica il pagamento di una tassa sociale, che viene decisa dall'Assemblea Generale, su proposta del Comitato.
I Soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.

DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

- Art. 6
- Le dimissioni dall'Associazione e/o dalle cariche sono da inoltrare per iscritto almeno un mese prima dell'Assemblea Generale.
 - I Soci che, dopo aver ricevuto almeno un richiamo e non pagano la tassa sociale entro il 31 dicembre, vengono considerati dimissionari con effetto immediato.
- Art. 7 Se un Socio compie atti contrari agli scopi di RCB o ne lede gravemente gli interessi, il Comitato deve convocare al più presto un'Assemblea Generale Straordinaria che deciderà in maniera inappellabile, a maggioranza semplice dei Soci presenti e a scrutinio segreto.

FINANZE

- Art. 8 Il Comitato amministra il patrimonio dell'Associazione nel miglior modo possibile favorendo lo sviluppo della corsa a piedi.
- Art. 9 Tutte le spese riguardanti RCB devono essere decise ed approvate dal Comitato.

ORGANI

- Art. 10 Gli organi di RCB sono:
- l'Assemblea Generale (AG)
 - il Comitato
 - i Revisori

ASSEMBLEA GENERALE (AG)

- Art. 11 L'AG è l'organo supremo della Società dove tutti i Soci, a partire dal compimento del diciottesimo anno di età, hanno diritto di voto e di eleggibilità.
- Art. 12 L'AG nella forma Ordinaria ha luogo una volta all'anno. Essa viene convocata dal Comitato, con un preavviso di almeno 2 settimane, entro il 28 febbraio.
- Art. 13
- a. Il Comitato può convocare l'AG in forma Straordinaria in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno due settimane.
 - b. È data facoltà ai Revisori oppure ad un gruppo di almeno 10 Soci, di richiedere per iscritto la convocazione dell'AG Straordinaria, specificando le trattande, al Comitato, il quale è tenuto a darvi seguito entro 20 giorni.
- Art. 14 All'Assemblea Generale spettano in particolare le seguenti competenze:
- nomina del Presidente del Gruppo e degli scrutatori
 - approvazione verbale ultima assemblea
 - approvazione relazione del Presidente
 - approvazione rapporto dei Revisori
 - approvazione dei conti annuali
 - nomina del Presidente
 - nomina del Comitato
 - nomina dei Revisori
 - la proclamazione dei soci onorari
 - ratifica della tassa sociale
 - adozione e modifica degli statuti
 - scioglimento dell'Associazione
 - decidere su argomenti che non competono ad altri organi
- Art. 15 Le decisioni, ad eccezione dei casi espressamente formulati nel presente statuto, sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di parità, il voto del Presidente (o del suo sostituto), vale doppio.

COMITATO

- Art. 16 Il numero dei membri di Comitato è fissato dall'Assemblea e può variare da 3 a 7, compreso il Presidente.
Ogni membro resta in carica 2 anni ed è rieleggibile.
- Art. 17 Le cariche, esclusa quella del Presidente, sono suddivise in seno al Comitato.
- Art. 18 Il Comitato può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Il Comitato decide a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente.
Di tutte le riunioni dovrà essere redatto un verbale delle decisioni prese.

REVISORI

Art. 19 Il controllo finanziario di RCB è affidato alla Commissione di Revisione formata da due membri e da un supplente, nominati dall'Assemblea Generale. Essi rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Alla fine di ogni esercizio la Commissione di Revisione presenterà un rapporto.

Art. 20 La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro di Comitato.

SCIoglIMENTO

Art. 21 a. Lo scioglimento di RCB avviene solo durante un'AG Straordinaria appositamente convocata.
b. La decisione di sciogliere la società deve essere approvata dai 4/5 dei Soci aventi diritto di voto presenti all'Assemblea.

Art. 22 In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il patrimonio della Società verrà devoluto per scopi analoghi e compatibili con lo scopo sociale.

APPROVAZIONE STATUTO

Art. 23 Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 28 febbraio 2002, entra immediatamente in vigore annullando e sostituendo tutti i precedenti.

L'Assemblea Generale Ordinaria del 26 gennaio 2005 ha approvato la modifica dell'Articolo 3 del presente Statuto.

L'Assemblea Generale Ordinaria del 26 gennaio 2011 ha approvato la modifica degli Articoli 3b, 3d, 6a e 11 del presente Statuto.

L'Assemblea Generale Ordinaria del 25 gennaio 2012 ha approvato la modifica degli Articoli 3c, 5 e 14 del presente Statuto.

Runner's Club Bellinzona

Il Presidente:



Alberto Manetti

La Segretaria:



Pilar Espi

Bellinzona, 25 gennaio 2012